

Il Consiglio di Stato

richiamati

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan) che consentono l'adozione di provvedimenti per impedire la propagazione di malattie trasmissibili;
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione (LProtPop);

vista l'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020;

considerato che lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato lo scorso 11 marzo (RG 1262) è stato prorogato con risoluzione n. 1648 del 27 marzo 2020 fino al 19 aprile 2020 e con risoluzione n. 1826 del 15 aprile 2020 fino al 31 maggio 2020;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una pandemia;

preso atto delle decisioni del Consiglio federale del 16 marzo 2020 con la quale è stata decretata una situazione straordinaria per tutto il Paese sulla base dell'art. 7 della legge sulle epidemie del 28 settembre 2012 (LEp) e dell'8 aprile 2020 con la quale sono stati prolungati i provvedimenti vigenti fino al 26 aprile;

valutata l'evoluzione della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi sul territorio cantonale;

preso atto dell'impatto dell'epidemia sulle strutture sanitarie cantonali;

ritenuta la necessità di contenere la propagazione del virus;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il Medico cantonale:

r i s o l v e:

1. È confermata la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado da lunedì 20 aprile 2020 fino a domenica 10 maggio 2020 inclusi. Il periodo di chiusura potrà se del caso essere prorogato mediante nuova decisione del Consiglio di Stato tenuto conto delle decisioni a livello federale.


2. Nel periodo di chiusura gli immobili scolastici delle scuole pubbliche rimangono accessibili ai docenti che rimangono in servizio e che devono poter essere reperibili da parte delle direzioni scolastiche.
3. Durante il periodo di chiusura le scuole pubbliche comunali e cantonali continuano la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte degli allievi sulla base delle prescrizioni emanate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sentiti i collegi dei direttori.
4. Per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, durante il periodo di chiusura nella misura del possibile le scuole dell'obbligo collaborano nell'accudimento a scuola di allievi che per ragioni familiari non hanno la possibilità di rimanere a casa.
5. I trasporti scolastici speciali e le refezioni scolastiche sono garantiti per quanto possibile.
6. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
7. Contro i disposti della presente risoluzione governativa è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri